

Il Sinodo diocesano

Storia e prassi giuridica

IL SINODO DIOCESANO NELLA STORIA DELLA CHIESA: L'ALTERNARSI DI PERIODI DI VITALITÀ E STANCHEZZA

L'origine del Sinodo diocesano è, a tutt'oggi, oggetto di dibattito tra gli studiosi¹. Notizie certe relative a questo istituto si hanno solo nella *Lex Romana Visigothorum* emanata da Alarico nel 506². La Spagna visigotica sarebbe stata, quindi, la culla del Sinodo diocesano anche se è riscontrabile uno sviluppo parallelo in Gallia, al tempo della conquista franca³. Particolare importanza riveste il Sinodo di Auxerre del 585 celebrato dal Vescovo Annacario. Si tratta, infatti, del primo Sinodo di Occidente di cui, sino ad oggi, sono stati conservati i regolamenti ordinati in 45 canoni. Le decisioni prese in questo Sinodo furono fissate per iscritto e di comune accordo per modo che i canoni disciplinari appaiono come il frutto di un lavoro comune ed espressione di un'intesa dell'assemblea, sottoscritta da tutti i suoi membri. Tale aspetto va sottolineato perché contraddistingue questo Sinodo rispetto agli altri di età pre-tridentina nei quali era soprattutto l'autorità del Vescovo e la sua potestà di legislatore a primeggiare, lasciando un ruolo sostanzialmente marginale e di contorno agli altri membri partecipanti al Sinodo.

Tra il VII e l'VIII sec. il Sinodo conobbe un periodo di parziale eclissi anche a motivo delle difficoltà attraversate dalla Chiesa d'Occidente. All'inizio dell'VIII sec., di fatto, la corrente dell'Islam invade gran parte delle comunità della Spagna mentre la Francia, sotto gli ultimi Merovingi, conosce un periodo di anarchia al punto che importanti sedi, quali quelle di Lione e di Vienne, rimasero prive del Vescovo per molti anni.

Durante la riforma Carolingia (VIII-X sec.), i Sinodi diocesani furono utilizzati come strumento per attuare, a livello locale, le decisioni e i decreti dei concilii provinciali. In quest'epoca la loro celebrazione avvenne regolarmente, talvolta con cadenza semestrale, sia per favorire la riforma disciplinare e organizzativa dell'Impero sia per una certa analogia con la convocazione dei sinodi provinciali. Nel II Concilio di Nicea (a. 787), tuttavia, l'obbligo fu ridotto a una sola volta l'anno. Anche i Sinodi celebrati nell'età della riforma Gregoriana (1049-1124) si caratterizzarono per la loro natura prettamente disciplinare e per la loro preoccupazione di ribadire il ruolo dell'autorità episcopale. Nell'alto medioevo – soprattutto nei secc. XI e XII – cominciò a delinearsi anche una precisa forma celebrativa dei Sinodi, con modalità fissate per iscritto. Erano i *caerimoniales*, che divennero la base del futuro *Ordo ad Synodum* del Pontificale Romano, promulgato dopo il Concilio di Trento da Clemente VIII, nel 1596. La celebrazione di un Sinodo si svolgeva nell'arco di 3 o 4 giorni di incontri, con preghiere, letture bibliche e omelie.

Il Concilio Lateranense IV (a. 1215)⁴ dettò una norma universale sul dovere di celebrare ogni anno (*annuatim*) i Sinodi diocesani come strumento per l'applicazione delle disposizioni disciplinari prese dai concilii provinciali. In questo periodo si nota un nuovo slancio del Sinodo, con una notevole proliferazione sia nel XIII che nel XIV sec.. La previsione di sanzioni penali per chi si fosse mostrato negligente, d'altro canto, produsse alcuni segni di formalismo e di mera esecuzione passiva di un dovere imposto.

Un'altra fase di decadenza si verificò nel periodo avignonese (1308-1377), sia per la forte centralizzazione che ridusse notevolmente le competenze dei Vescovi, sia per il fatto che ormai la

¹ Alcuni ricollegano le origini del Sinodo all'incontro degli "anziani" di Gerusalemme con Giacomo all'arrivo di Paolo (cf. At 21,18). In questo senso cf. BENEDETTO XIV, *De Synodo Dioecessana*, Parmae MDCCLX, I, I, III-IV. Altri, invece, ne pongono l'origine in età barbarica, in una costituzione del 376, che compare nel libro XVI del *Codex Theodosianus*, al titolo II: «Qui mos est causarum civilium, idem in Ecclesiasticis negotiis obtinendus est: ut si qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque delictis ad Religionis observantiam pertinenda, locis suis et a suae dioeceseos synodis audiantur». Cf. *Codex Theodosianus*, Mommsen Th. (ed.), Berolini 1955, 844.

² «Quoties ex qualibet re ad religionem pertinente inter clericos fuerit nata contentio, id specialiter observatur ut, convocatis ab Episcopo dioecesanis presbyteris, quae in contentionem venerint, iudicio terminentur».

³Cf. Sinodo di Orléans del 511, quello di Tours del 567. e quello di Auxerre del 585.

⁴ CONCILIO LATERANENSE IV, Cost. VI: *De conciliis provincialibus*, in *Conciliarum (Ecumenicorum Decreta (= COD)*, G. Alberigo - G.L. Dossetti - P.-P. Joannou - C. Leonardi - P. Parodi (edd.), Bologna 1991², 236-237.

celebrazione del Sinodo era vista più come un obbligo al quale obbedire che come espressione di una necessità ecclesiale. Gregorio XI pertanto, nel 1374, stabilì che i Sinodi diocesani non dovessero essere solo applicativi delle decisioni prese nei concilii provinciali, ma potessero deliberare sui problemi e le controversie esistenti nell'ambito della singola Chiesa particolare, diventando così occasione e strumento di studio, confronto e soluzione di specifici problemi in essa presenti.

Così il Concilio di Basilea (a. 1433)⁵, confermò l'ordine di celebrare un Sinodo all'anno, ma impose il Sinodo provinciale ogni tre anni, rompendo in tal modo il legame tra i due istituti voluto dal Concilio Lateranense IV. Gli effetti di questa normativa furono però del tutto deludenti, al punto che nel XV sec. l'attività sinodale fu quasi completamente abbandonata. Si dovette attendere la riforma tridentina per recuperare l'istituto sinodale nella vita diocesana, come mezzo concreto di riordino delle sue strutture e come slancio nel suo impegno apostolico.

Il Concilio di Trento (a. 1545-1563)⁶ confermò sia la disposizione del Lateranense IV (celebrazione annuale del Sinodo) sia quella del Concilio di Basilea (celebrazione triennale dei sinodi provinciali). Al Sinodo dovevano partecipare tutti i preposti alle chiese parrocchiali. Nulla si dice, invece, circa la partecipazione dei laici: anche se non manca qualche testimonianza attestante la loro partecipazione al Sinodo⁷, essi, di norma, non erano convocati. È verosimile che il Vescovo avesse la facoltà di invitare i laici al Sinodo, ma il diritto non impose mai un obbligo in tal senso, come ebbero modo ribadire, a partire dal sec. XVIII, le Congregazioni romane, per le quali i laici non potevano rivendicare il diritto di partecipare al Sinodo. La riforma tridentina sottolineava soprattutto gli aspetti liturgici, di introduzione e accompagnamento dello svolgimento dell'assemblea. Si prevedeva una durata massima di tre giorni, con la Messa presieduta dal Vescovo, seguita dal canto di un Salmo, all'inizio di ogni sessione. Vi era poi un sermone o allocuzione al clero radunato, tenuto dal Vescovo stesso o da un ecclesiastico da lui designato, sui temi relativi alla disciplina ecclesiastica o alla riforma del clero. L'impostazione celebrativa che l'*Ordo* offriva del Sinodo non deve apparire riduttiva: di fatto la celebrazione del Sinodo poteva essere intesa come la conclusione ufficiale di tutto un lavoro preparatorio, di intesa tra il Vescovo e il clero, iniziato già durante la visita pastorale, che consentiva al Vescovo di rendersi conto direttamente e personalmente dei problemi e dei bisogni più urgenti della propria diocesi. Si riteneva cosa normale che le costituzioni sinodali fossero preparate dal Vescovo o dai suoi più stretti collaboratori, e solo in seguito presentate all'assemblea per l'approvazione.

Nel periodo che va dal Concilio di Trento al Vaticano II il Sinodo manifestò in modo più esplicito la sua natura propositiva: il tono dei decreti si fece sempre più pastorale e la preoccupazione principale divenne quella di indicare al clero impegni ed esigenze del ministero, nonché la necessità di una vita spirituale e morale esemplare. Non mancò, tuttavia, anche l'aspetto disciplinare. La felice stagione sinodale inaugurata dal Concilio di Trento nel sec. XVI, conobbe un nuovo declino nel sec. XVII, anche a causa dell'interferenza in ambito ecclesiale dei poteri secolari, che pretendevano di rivedere le costituzioni sinodali e di avere un influsso diretto sulla vita della Chiesa, fino al punto di condizionare pesantemente le convocazioni di queste assemblee. Accanto a questo aspetto non deve essere sottaciuto quello costituito dal riemergere dell'idea che non solo il Vescovo ma anche i preti fossero giudici della fede e della disciplina, per cui le decisioni sinodali avrebbero dovuto essere riconosciute ed approvate anche dall'assemblea dei preti. Queste pretese trovarono la loro più eclatante espressione nel Sinodo di Pistoia del 1786, divenuto famoso per la dura condanna che le sue dottrine ricevettero da Pio VI con la cost. *Auctorem Fidei* del 1794⁸. Il Sinodo di Pistoia, infatti, in conformità con le istanze del movimento giansenista, aveva approvato un ardito programma di «democrazia ecclesiastica», dichiarando che i documenti emanati dal vescovo potevano essere accettati solo se approvati dal Sinodo. Un ulteriore colpo alla celebrazione del Sinodo venne dalla Rivoluzione francese e dagli avvenimenti che contrassegnarono la vita europea fino all'impero di Napoleone. Nei paesi sottoposti alla dominazione francese la legislazione civile stabilì il divieto di convocare Sinodi diocesani o di Vescovi senza il permesso del governo imperiale. Atteggiamento, questo, rimasto sostanzialmente invariato anche in seguito, con conseguente perdita di importanza dell'istituto sinodale. In alcune regioni, tuttavia, già verso la metà del

⁵ CONCILIO DI BASILEA, *Sessio XV: De conciliis provincialibus et synodalibus*, in *COD*, cit., 473-476.

⁶ CONCILIO DI TRENTO, *Sessio XXIV- de Ref.* (CARI, II), in *COD*, cit., 761.

⁷ Si veda, per esempio, il Sinodo di Toledo del 1497.

⁸ PIO VI, cost. *Auctorem Fidei* (28-8-1794) in *Enchiridion Symbolorum*, P. Hunermann (ed.) Bologna 1995, 2600-2700.

XIX sec. si ebbe una rinascita di interesse per la celebrazione dei Sinodi, grazie sia alle sollecitazioni di papa Pio IX (1846-1878) come pure alla restaurazione della disciplina ecclesiastica e allo scomparire degli ingiusti impedimenti posti dal potere civile. D'altro canto, la legislazione tridentina era ormai divenuta obsoleta. Nelle bozze del Vaticano I – bozze rimaste tali per la forzata interruzione dell'assise – si parlava della celebrazione dei Sinodi ogni tre anni, o anche meno, secondo il desiderio di alcuni Vescovi e si auspicava che non fosse necessario convocare tutto il clero ma solo una sua rappresentanza, come sarà poi enunciato nel CIC/17 (can. 385) e nell'attuale CIC (can. 463)⁹. Altra importante affermazione contenuta nelle bozze del Vaticano I, vista da molti come una reazione al Sinodo di Pistoia, è quella che ribadisce il ruolo di giudice e di legislatore che il Vescovo svolge nell'ambito del Sinodo. Questo principio verrà codificato nel CIC/17 (can. 362) e in quello attuale (can. 466). È quindi nelle bozze del Vaticano I che emersero importanti elementi sia in ordine al ritmo di celebrazione sia in ordine alla precisazione del ruolo del Vescovo, che segnarono una tappa importante nello sviluppo della normativa dei sinodi diocesani.

Quanto alle tematiche e ai contenuti, i sinodi post-tridentini presentano una struttura costante dal XVI fino alla prima metà del XIX sec., aprendosi gradatamente, tra la fine del secolo XIX e la prima metà del secolo XX, a nuove tematiche e a nuove sensibilità nei confronti di problemi di carattere politico-sociale, delle associazioni cattoliche e dell'impegno laicale in generale. Dopo il Concilio di Trento i decreti sinodali presentano uno schema tipico, continuamente ripreso, con lievi varianti, nel corso di oltre tre secoli. Anzitutto gli atti del Sinodo si aprono con i decreti sulla fede cattolica, la predicazione della parola di Dio e la "dottrina cristiana", cioè la catechesi dei fanciulli e degli adulti; seguivano poi i decreti sugli edifici sacri, le reliquie, le indulgenze, il digiuno quaresimale, i giorni festivi; quindi quelli inerenti l'amministrazione dei sacramenti, il Battesimo, la Cresima, l'Eucaristia, la Penitenza, il matrimonio, l'Estrema Unzione e l'Ordine Sacro; a seguire i decreti sull'onestà e la vita del clero, i capitoli, i canonici e la disciplina del coro, i parroci e le parrocchie, il Seminario, le congregazioni sacerdotali e i vicariati foranei; infine si prevedeva qualche indicazione relativa alle monache e alla case dei religiosi, alle confraternite e alle compagnie laicali, ai luoghi pii e ai benefici ecclesiastici. Particolarmente i sinodi della seconda metà dell'Ottocento, sotto Pio IX, testimoniano l'attenzione della Chiesa nelle trasformazioni che attraversavano la società italiana: dalla questione sociale e la preoccupazione per le situazioni di povertà del tempo, al processo di secolarizzazione della cultura. I sinodi, quindi, da un lato hanno svolto il ruolo di «cinghia di trasmissione» a livello locale di norme elaborate a livello universale, dall'altro hanno sopperito, fino a tempi abbastanza recenti, alla mancanza di un Codice di diritto canonico.

IL CODICE PIANO-BENEDETTINO

Il Codice piano-benedettino (a. 1917), ha in qualche modo rinnovato l'attività sinodale, attraverso una regolamentazione universale che configura l'esperienza sinodale in modo unitario, svincolandola da norme di diritto particolare e consuetudinario. La periodicità di convocazione del Sinodo diocesano era decennale (can. 356 CIC/17)¹⁰. Gli argomenti trattati dai sinodi, secondo il §1 del can. 356 del CIC/17, dovevano riferirsi alle esigenze particolari della vita del clero e dei fedeli della diocesi. Sembra quindi di doversi escludere ogni competenza del Sinodo in materia teologica e liturgica. A tenore del can. 357 CIC/17, il Sinodo doveva essere convocato dal Vescovo diocesano, non dal Vicario generale – a meno che non fosse munito di speciale mandato – né dal Vicario capitolare. Doveva essere celebrato nella cattedrale, a meno che un giusto motivo consigliasse diversamente. Il can. 358 elencava i partecipanti al Sinodo: riprendendo i *desiderata* del Vaticano I, si prospettava una convocazione solo di rappresentanti del clero, evitando così la riunione dell'intero presbiterio. Il CIC/17 accoglieva, quindi, il principio della rappresentanza. Nulla si diceva, come già il Concilio di Trento, circa la partecipazione dei laici, la quale non è però esplicitamente proibita. Da questo punto di vista il Sinodo aveva subito una profonda

⁹ Si noti che alcuni padri avevano suggerito una celebrazione ancor meno frequente, data la difficoltà di osservare il ritmo triennale. L'interruzione forzata del Concilio impedì tuttavia ogni decisione in proposito.

¹⁰ «§1. In singulis dioecesis celebranda est decimo saltem quoque anno dioecesis Synodus, in qua de iis tantum agendum quae de particulares cleri populique dioecesis necessitates vel utilitates referuntur. §2. Si Episcopus plures dioeceses aequae principaliter unitas regat, aut unam habet in titulum, alteram aliasve in perpetuam administrationem, potest unam tantum dioecesanam Synodum ex omnibus dioecesis convocare».

mutazione rispetto alle origini: nato come assemblea di tutte le componenti del Popolo di Dio, si era trasformato in un'assemblea di soli ecclesiastici. Non si può infatti intendere come facoltà di invitare al Sinodo i laici quella di cui il Vescovo godeva di invitare, a sua discrezione, altre persone. Il can. 360 stabiliva la distinzione tra una fase cosiddetta preparatoria e una celebrativa. Qualora il Vescovo lo avesse ritenuto opportuno, con debito anticipo rispetto alla celebrazione vera e propria, poteva nominare una o più commissioni di studio, con il compito di approntare gli schemi dei decreti che dovevano poi essere distribuiti a tutti i membri dell'assise sinodale. Il can. 362 codificava poi il principio, peraltro già presente nel Concilio Vaticano I, che nel Sinodo l'unico legislatore è il Vescovo e a lui compete la firma degli atti destinati ad avere valore giuridico: gli altri membri avevano voto consultivo¹¹. Gli atti promulgati, a meno che altro fosse espressamente stabilito, avevano subito vigore.

Dalla normativa del CIC/17 globalmente considerata si ricava l'impressione che, nonostante la modificazione della periodicità della convocazione, non si introdussero differenze sostanziali nella sua disciplina e nelle sue competenze. Non cambia quindi la linea di fondo tracciata dal Concilio di Trento e dalla Curia romana nei secoli precedenti: il Sinodo diocesano è considerato più come uno strumento tecnico che come uno strumento di vera corresponsabilità ecclesiale¹². Era quindi inevitabile una nuova epoca di decadenza dell'istituto, la cui celebrazione, in pratica, era garantita solo dalla positiva prescrizione legislativa, che ne imponeva la convocazione ogni dieci anni. Era chiaro che l'unico modo per rivitalizzare l'istituto del Sinodo diocesano era quello di considerarlo come un momento di comunione ecclesiale e di partecipazione nello studio dei problemi diocesani e nella scelta dei mezzi ritenuti più idonei per risolverli, garantendogli una certa flessibilità, per permettere di meglio adeguarsi alle diverse situazioni delle Chiese locali.

IL CONCILIO VATICANO II

Nel Concilio Vaticano II abbiamo solo un riferimento – tra l'altro neppure troppo diretto – al Sinodo diocesano nel Decreto CD al n. 36¹³. Esso deve però essere inserito nel contesto dell'insegnamento conciliare, soprattutto nella sua dottrina ecclesiologicala, la quale, usando le parole di Giovanni Paolo II, non solo costituisce la «novità» del Codice di Diritto Canonico ma deve essere assunta come cifra ermeneutica dell'intero testo codiciale¹⁴.

Il testo conciliare, pur nella sua brevità, attinge alla secolare tradizione della Chiesa, che presenta i sinodi diocesani come lo strumento di cui i Vescovi si sono serviti per decidere «rationem servandam tum in fidei veritatibus docendis tum in disciplina ecclesiastica ordinanda». Il Concilio ha creato i presupposti ecclesiologicali-concettuali favorevoli allo sviluppo dei sinodi, quali il principio della comunione e quello della rappresentazione della Chiesa come Popolo di Dio, costituito gerarchicamente attorno al Collegio dei Vescovi in comunione con il romano Pontefice, Vescovo di Roma. È stato quindi giustamente affermato che se «dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* [del 1917] la legislazione sinodale tende ad appiattirsi in un'apodissequia ripetizione delle norme codicili fino al punto, quasi, di perdere ogni utilità, dopo il Concilio Vaticano II, invece, la normativa sinodale tende a supplire alle ormai evidenti carenze del Codice del 1917, anticipando una serie di soluzioni che verranno poi recepite nel *Codex* del 1983»¹⁵. Dopo il Concilio vaticano II il tema del Sinodo è stato ripreso, approfondito e reso

¹¹ «Unicus est in Synodo legislator Episcopus, ceteris votum tantum consultivum habentibus; unus ipse subscribit synodalibus constitutionibus; quae, si in Synodo promulgentur, eo ipso obligare incipiunt, nisi aliud expresse caveatur».

¹² Fanno eccezione i due sinodi celebrati a Venezia nel 1957 e a Roma nel 1960 dalla cui sistematica emerge la funzione pastorale del Sinodo.

¹³ Il riferimento, di fatto, è più direttamente rivolto ai concili particolari. Cf. in *COD*, cit., 936

¹⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, const. ap. *Sacra disciplinae leges*, in AAS 75 (1983)/II, VII-XIV. In particolare, XI. «Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem canonicum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologicalam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam "canonicam" convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem, semper Codex est referendus tamquam ad primum exemplum, cuius linamenta in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet».

¹⁵ Così: S. FERRARI, «Diritto canonico e vita della Chiesa. Introduzione allo studio della legislazione sinodale», in *Sino di diocesani di Pio IX (1860-1865)*, A. Gianni - G. Senin Artina, Roma 1987, 28.

esplicito, nel m.p. *Ecclesiae Sanctae*¹⁶: tali norme, salva diversa disposizione della Santa Sede, dovevano essere osservate a titolo di esperimento fino alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. Ancora più fondamentale fu il Direttorio per il ministero dei Vescovi *Ecclesiae Imago*¹⁷ secondo il quale «secondo una norma di attività pastorale tramandata da secoli e poi codificata dal Concilio Tridentino, nel governo pastorale del vescovo trovano un posto di preminenza il Sinodo diocesano e la visita pastorale». Il n. 163 di questo Direttorio, dedicato alla natura del Sinodo, dispone che

il Sinodo diocesano [...] convocato e diretto dal Vescovo e al quale sono chiamati, secondo le prescrizioni canoniche, chierici, religiosi e laici, è l'assemblea nella quale il Vescovo, servendosi dell'opera di esperti in teologia, pastorale e diritto, e utilizzando i consigli delle diverse componenti della comunità diocesana, esercita in modo solenne l'ufficio e il ministero di pascere il gregge affidatogli, adattando le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della diocesi, indicando i metodi nel lavoro apostolico diocesano, sciogliendo le difficoltà inerenti all'apostolato e al governo, stimolando opere e iniziative a carattere generale, correggendo, se mai serpeggiassero, gli errori circa la fede e la morale. Il Sinodo offre anche l'occasione di celebrazioni religiose particolarmente adatte all'incremento o al risveglio della fede, della pietà e dello spirito di apostolato in tutta la diocesi¹⁸.

Il Sinodo, in accordo con l'ispirazione conciliare, è presentato come un'assemblea che coinvolge tutte le componenti della Chiesa particolare con i loro specifici ministeri, interrogandole e ascoltandole su una vasta gamma di argomenti, che vanno dall'adattamento delle leggi universali, all'elaborazione di metodologie pastorali, alla soluzione di problemi concernenti l'apostolato e il governo della diocesi, alla proposta di attività che coinvolgano la comunità diocesana, all'esame e alla correzione di eventuali errori in materia di fede e di morale. In tutto ciò si differenziava nettamente dall'impostazione del CIC del 1917, da cui emergeva una configurazione totalmente clericale dell'istituto.

Il n. 164 del Direttorio *Ecclesiae Imago* è dedicato alla preparazione del Sinodo, che viene trattata in modo da evidenziare il reale coinvolgimento dell'intera Chiesa particolare in ogni fase del lavoro preparatorio

Perché si svolga bene e risulti veramente proficuo allo sviluppo della comunità diocesana, il Sinodo dev'essere preparato con cura, sia con l'elaborazione delle materie da trattare sia con l'interessamento dell'opinione pubblica e delle coscienze dei fedeli per mezzo di idonee informazioni. Il Vescovo costituisce tempestivamente le commissioni preparatorie, formate non solo da chierici ma anche di religiosi e laici scelti con cura: esse studieranno sia nel capoluogo della diocesi sia nelle singole foranie gli argomenti da proporre al Sinodo, ne esamineranno i vari aspetti (teologia, liturgia, diritto canonico, attività socio-caritative, apostolato specializzato, vita spirituale) e redigeranno gli schemi dei decreti, risoluzioni, provvedimenti ecc., che il Vescovo assieme al consiglio presbiterale e anche, se egli lo crederà, al consiglio pastorale esaminerà, e quindi deciderà se presentare o meno all'assemblea sinodale. Al tempo stesso il Vescovo ha cura che in tutta la diocesi si diano ai fedeli abbondanti informazioni sull'avvenimento e una frequente predicazione sulla importanza del Sinodo per la vita e le istituzioni della Chiesa, si illustrino i problemi e le proposte che il sinodo dovrà esaminare, si solleciti la consapevole riflessione e la spontanea collaborazione di tutti i membri della comunità diocesana, anche al di fuori delle commissioni preparatorie. Infine il vescovo non si stancherà di chiamare l'intera chiesa diocesana a preghiera intensa durante il tempo della preparazione e dello svolgimento del Sinodo, trattandosi di cosa tanto rilevante¹⁹.

Importante è anche il n. 165 del Direttorio *Ecclesiae Imago* che, in riferimento alla celebrazione del Sinodo, dispone:

Il carattere comunitario dell'assemblea sinodale si attua e si manifesta anzitutto nelle celebrazioni liturgiche, specialmente nell'eucaristia, che ne costituiscono quasi il centro e perciò debbono essere frequentate dal maggior numero possibile di fedeli. La liturgia della Parola sarà appropriata alla solennità della circostanza: perciò ci saranno omelie che opportunamente spieghino il valore e il programma del Sinodo. Potranno rivolgersi all'assemblea liturgica anche allocuzioni aventi lo scopo di illustrare i fondamenti dottrinali e pastorali dei lavori del Sinodo. Lo studio e il dibattito sugli schemi predisposti sono riservati ai membri dell'assemblea sinodale, sempre alla presenza e sotto la direzione del Vescovo. Tutti gli aventi diritto vi partecipano attivamente, secondo il regolamento stabilito in precedenza per l'ordinato svolgimento delle sessioni. È bene che sia concessa ampia libertà di manifestare la propria opinione a quanti ne faranno richiesta secondo il regolamento sinodale. Le conclusioni del Sinodo vengono trattate dal Vescovo in base ai contributi offerti dalle commissioni e dalle sessioni dell'assemblea, e da lui redatte in forma legale, avendo egli solo la potestà di

¹⁶ PAOLO VI, m.p. *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966) in EV 2/752-839.

¹⁷ SACRA CONGREGAZIONE PERI VESCOVI, DIRETTORIO *Ecclesiae Imago* (22 FEBBRAIO 1973), IN EV 4/1945-2328.

¹⁸ Cf. EV 4/2206.

¹⁹ Cf. EV 4/2207-2208.

dar loro valore di leggi o decreti. Perciò spetta al Vescovo sancire, se lo ritiene opportuno, il valore giuridico delle disposizioni e delle decisioni sinodali ed, infine, promulgare gli atti del Sinodo, fissando il tempo e le modalità dell'entrata in vigore delle costituzioni. Durante il Sinodo, a giudizio del Vescovo, potranno essere costituiti o rinnovati il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale, ed essere eletti i membri delle commissioni ed uffici della curia diocesana. Potranno altresì essere eletti i consultori o i membri dei consigli, opere e associazioni diocesane, qualora il ciclo di tali organismi e delle rispettive cariche coincida col tempo della celebrazione del Sinodo: questa, anzi, sarebbe una cosa opportuna, per fare del Sinodo un momento veramente fondamentale per la vita e le istituzioni della chiesa particolare²⁰.

Questi tre numeri del Direttorio sono anche le fonti dirette dei canoni dell'attuale CIC relativi al Sinodo diocesano. Il n. 166 del Direttorio *Ecclesiae Imago* infine, pone un importante legame tra la visita pastorale e la celebrazione del Sinodo. Alla luce di quanto affermato in questo numero si può dire che il compimento della visita pastorale sia una premessa indispensabile alla celebrazione del Sinodo: solo così, di fatto, il Vescovo può realmente conoscere la sua comunità diocesana e i suoi bisogni, e solo così un Sinodo potrà essere realmente efficace²¹.

Il Vaticano II ha dunque inaugurato una nuova stagione nella quale il Sinodo diocesano non si prefigge più solamente di fornire adeguati strumenti giuridici alla vita della Chiesa, ma persegue anzitutto il più gravoso compito di «rimotivare la fede nella comunità cristiana, di farla meglio fruttificare nella vita quotidiana ad ogni livello, personale, familiare, socio-politico, e di esplicitarne la portata salvifica per i problemi della società odierna»²². «Il post-concilio» è stato scritto «ha segnato un recupero di vitalità dell'istituzione sinodale: ma ciò è avvenuto più sul terreno della pastorale che su quello del diritto. Anzi si potrebbe affermare che i sinodi diocesani più recenti hanno quasi completamente rinunciato ad essere luogo di produzione del diritto particolare, preferendo assumere la fisionomia di istituzioni preposte alla elaborazione delle linee maestre della pastorale diocesana e lasciando ad altri organi il compito di tradurre il contenuto in disposizioni giuridiche»²³. Da altri, a nostro parere più correttamente, è stato affermato che nel Sinodo diocesano «il Vescovo non esercita il suo *munus* di legislatore quasi isolato dalla comunità ecclesiale, e in essa in particolare da quella del presbiterio [...] ma conclude e sintetizza i frutti della saggezza e dei carismi di tutto il presbiterio, anzi dell'intero Popolo di Dio, da lui stesso animati e fatti crescere»²⁴. Personalmente, preferiamo questa seconda impostazione, ritenendo infondata la contrapposizione, da qualcuno teorizzata, tra Sinodo pastorale e Sinodo giuridico. Gli orientamenti pastorali elaborati nel Sinodo, di fatto, esigono di tradursi in norme obbligatorie per tutti e aventi quindi valore giuridico. Giustamente è stato scritto che «se [...] la volontà di far prevalere l'aspetto pastorale su quello giuridico è solo un modo per mettere in evidenza che la produzione normativa deve essere inserita in un preciso quadro teologico-pastorale e che un Sinodo, prima che come strumento giuridico, si qualifica quale evento ecclesiale di straordinaria potenzialità in vista di una rinnovata e concreta vitalità della chiesa particolare, allora non sorgono motivi per speciali obiezioni. Se invece, come sembra più probabile, tale scelta sottende una malcelata contrapposizione o dicotomia tra diritto e pastorale, allora sorgono inevitabilmente alcune perplessità»²⁵.

L'ATTUALE LEGISLAZIONE SUL SINODO DIOCESANO (CANN. 460-466 CIC)

L'attuale CIC da un lato recepisce la lunga storia dell'istituto sinodale e dall'altro lo inquadra nella nuova ecclesiologia delineata dal Vaticano II. Il CIC offre una legislazione sobria ed essenziale, lasciando molto al *Regolamento* che, con l'approvazione del Vescovo, le singole assise si danno. Successivamente la Congregazione per i Vescovi e quella per l'Evangelizzazione dei Popoli, hanno elaborato una

²⁰ Cf. 4/2209-2211.

²¹ Cf. EV 4/2212-2213.

²² LONGHITANO, *La Chiesa locale: dal Vaticano II al Codice*, Bologna 1985, 10.

²³ Cf. S. FERRARI, «I sinodi diocesani del post-concilio», in *Aggiornamenti sociali* 1988, 351-363. In particolare, 363. ID., «I sinodi diocesani in Italia: criteri metodologici per il loro studio», in *Ius Canonicum* 1993, 713-733. Concorda L. MISTÒ, «Il Sinodo diocesano: evento di Chiesa e momento legislativo», in *La Scuola Cattolica* 118 (1990) 297-326. In particolare, 306.

²⁴ T. CITRINI, «"Camminare insieme" nella memoria di Gesù. Riflessione teologica sui sinodi diocesani», in *La rivista del clero italiano*, 1987, 246-256. In particolare, 251.

²⁵ M. CALVI, «Sinodo pastorale o Sinodo giuridico? Sinodo monotematico o Sinodo generale?», in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 1 (1991) 43-49. In particolare, 45.

Istruzione sui Sinodi diocesani dal titolo *In constitutione apostolica* (19 marzo 1997)²⁶. A conferma di quanto abbiamo detto, possiamo notare che – a differenza del CIC del 1917, che ne trattava in relazione alla potestà del vescovo – nell’attuale CIC il Sinodo viene presentato come un evento ecclesiale, all’interno di un nuovo modo d’intendere il rapporto tra il Vescovo e la sua Chiesa particolare. Dal can. 460 si ricava che l’assemblea sinodale riproduce nella sua composizione la struttura gerarchica della Chiesa particolare: oltre alla posizione preminente del vescovo (cf. can. 466) viene sottolineato il diverso grado di corresponsabilità dei sacerdoti e degli altri fedeli, fondato rispettivamente sul sacramento dell’ordine e su quello del battesimo. In secondo luogo, se l’assemblea costituisce il momento culminante della celebrazione del Sinodo, non ne esaurisce tuttavia la realtà. Grande importanza deve essere infatti attribuita alla fase preparatoria, in cui, con l’aiuto di una commissione, il vescovo predispose il regolamento e individua, attraverso un’adeguata consultazione, le questioni da porre all’ordine del giorno. Il fine ultimo del sinodo è «il bene di tutta la comunità diocesana», a cui tendono gli orientamenti e le norme elaborate dall’assemblea e poi promulgate dal Vescovo. Più che la sostanza, è cambiata la modalità di esercizio della funzione legislativa del Vescovo nella Chiesa diocesana, perché se è vero che legislatore supremo è il Vescovo, è altrettanto vero che il Sinodo costituisce il momento più significativo per l’esercizio della corresponsabilità di tutti i fedeli nella Chiesa particolare. L’espressione codiciale «in ordine al bene di tutta la comunità diocesana» farebbe emergere una certa preferenza accordata dal Codice per i Sinodi «generali» - che si prefiggono di esaminare tutta quanta la vita di una chiesa particolare – rispetto ai Sinodi «tematici» o, «monotematici», che puntano su uno o più aspetti (ma non tutti) della vita di una Diocesi. A favore di un Sinodo a 360 gradi giocherebbe il carattere di «straordinarietà» che il Sinodo ha nella vita della chiesa diocesana, dal momento che le attuali condizioni di vita renderebbero di fatto improponibili consultazioni frequenti e generali quali un Sinodo comporta. In ogni caso, l’opzione per l’una o l’altra modalità, ugualmente legittime, è dettata fundamentalmente dalle circostanze locali.

Sempre in questa linea, a differenza di quanto faceva il CIC del 1917 (can. 356) il CIC attuale non prescrive la frequenza con la quale il Sinodo debba essere celebrato, per garantire flessibilità a questa forma di attività legislativa, ed è lasciata al vescovo ampia discrezionalità, in base alle necessità della sua Chiesa particolare. Le circostanze che possono suggerirne la convocazione sono varie: la necessità di promuovere una pastorale d’insieme o di trovare una soluzione condivisa a particolari problemi; l’adeguamento del diritto particolare alla legislazione della Chiesa universale e alle nuove condizioni della diocesi; il bisogno di una più intensa comunione. Comprendiamo quindi perché il vescovo, prima di indire il Sinodo, debba sentire il parere del Consiglio presbiterale (cf. can. 500 § 2), senza escludere una più ampia consultazione, ascoltando per esempio il Consiglio pastorale diocesano.

Dal can. 462 emerge con chiarezza che la convocazione e la presidenza del Sinodo spettano solamente al vescovo diocesano: ciò dipende dalla natura stessa di questo organismo, che è chiamato ad aiutarlo nel ministero pastorale. Di conseguenza chi presiede provvisoriamente la diocesi, come l’amministratore diocesano (cann. 427-428), non può convocarlo né presiederlo. È possibile delegare al vicario generale (can. 475) o a un vicario episcopale (can. 476) la presidenza di singole sessioni. Il Sinodo ha senso solo in rapporto al vescovo diocesano e al suo ministero pastorale, e ciò spiega perché, a tenore del can. 468, il Vescovo abbia la facoltà, se lo giudichi opportuno, di *sospendere* o *sciogliere il Sinodo*, per fattori intrinseci (il verificarsi, per esempio, di gravi tensioni all’interno dell’assemblea, o tra questa e il vescovo stesso, oppure l’emergere di un orientamento contrario alla fede e alla disciplina ecclesiale) o per circostanze esterne (per esempio guerre o catastrofi naturali). Per lo stesso motivo il diritto prevede l’interruzione del sinodo quando la sede episcopale diventa *impedita* o *vacante* (cann. 412 e 416).

La *composizione* del Sinodo, descritta dal can. 463, segue criteri fortemente innovativi: possono esserne membri non solamente i chierici, come stabiliva il c. 358, ma anche altri fedeli, uomini e donne. L’assemblea sinodale risulta pertanto composta in modo da rispecchiare la varietà della porzione del popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare. Si distinguono tre diverse categorie di membri: di diritto (§ 1, 1°-4°, 6°-7°); elettivi (§1, 5°, 8°-9°); di libera nomina episcopale (§ 2). La possibilità di invitare, in qualità di osservatori, alcuni ministri e fedeli appartenenti a comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (§ 3), intende promuovere il dialogo ecumenico a livello delle singole Chiese particolari. Il numero e le modalità di elezione dei membri sono stabiliti dal Vescovo con

²⁶ Cf. in *EV* 16/266-319.

un apposito regolamento, da predisporre nella fase preparatoria. Nella scelta dei fedeli laici si deve far riferimento, per analogia, ai criteri indicati dal can. 512 § 2 per i membri del consiglio pastorale diocesano (cf. *In constitutione apostolica* II, 3). La partecipazione dei membri è obbligatoria, in quanto strettamente legata al compito che essi svolgono nella Chiesa particolare o alla designazione da parte di altri fedeli. Il vescovo, nominandone liberamente alcuni, può integrare secondo il duplice criterio della rappresentatività e della competenza la composizione dell'assemblea sinodale, in modo che essa «rifletta adeguatamente la peculiare fisionomia della Chiesa particolare» (*In constitutione apostolica* II, 4), tenendo conto della varietà delle vocazioni ecclesiali e degli impegni apostolici. È opportuno che tra i membri di libera nomina episcopale sia prevista una congrua rappresentanza dei diaconi permanenti (cf. *ivi*).

Il can. 464 ricorda che la partecipazione al Sinodo ha carattere personale e non è pertanto ammessa la delega. Il Sinodo infatti ha carattere consultivo: in esso non si esercita un potere, che in quanto tale potrebbe venire delegato, ma si opera un discernimento comunitario. Le conclusioni maturano nel dibattito attraverso il dialogo e il confronto, che esigono la partecipazione personale. È prevista un'eccezione per i presbiteri, eletti nei vicariati foranei (cf. can. 463 § 1, 8°). Quanto qui stabilito non riguarda coloro che partecipano in qualità di osservatori.

Il can. 466 ricorda che l'assemblea sinodale non esercita un potere democratico analogo a quello delle istituzioni parlamentari moderne. È il vescovo che attraverso di esso esercita la sua potestà di governo in quanto legislatore, e ai membri spetta cooperare con lui in tale attività. Ciò va compreso nell'ottica ecclesiale, profondamente diversa dalla prospettiva che caratterizza l'esercizio del potere nelle società civili. La potestà legislativa, che spetta solamente al vescovo, e il carattere consultivo del voto dei membri non vanno intesi in opposizione tra loro: sono piuttosto due momenti dell'unico processo di elaborazione delle decisioni ecclesiali. L'atto, con cui il vescovo sottoscrive le conclusioni del Sinodo, impegna la sua personale potestà episcopale, manifestandone il significato autentico: non si tratta dell'esercizio di una volontà arbitraria, ma di un ministero di discernimento autorevole, che presuppone l'ascolto dei fedeli e la comune ricerca di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Le conclusioni del Sinodo sono *decreti*, cioè testi aventi valore normativo o contenenti indicazioni programmatiche per il futuro, o *dichiarazioni*, cioè riaffermazioni di verità di fede o di norme del diritto universale, particolarmente importanti per la vita della Chiesa particolare (cf. *In constitutione apostolica* V).

La comunione che il Sinodo intende manifestare e celebrare non si ferma alla singola Chiesa locale ma si estende anche alle altre Chiese particolari. Si comprende, quindi, perché il can. 467 prescrive la trasmissione dei testi del Sinodo al metropolita (can. 435) e alla conferenza episcopale (can. 447). Ciò, da un lato esprime l'affetto collegiale esistente tra i membri del Collegio dei vescovi, dall'altro mira a favorire il coordinamento del diritto particolare e degli indirizzi pastorali tra Chiese che operano nello stesso ambiente geografico e culturale.

L'ISTRUZIONE SUI SINODI DIOCESANI DEL 19 MARZO 1997 DELLA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E DELLA CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI.

L'Istruzione del 1997 è stata data per due motivi illustrati nel *Proemio*:

- per rispondere alle richieste di molti Vescovi desiderosi di avere un fraterno aiuto nella celebrazione del Sinodo diocesano;
- per rimediare ad alcuni difetti e incongruenze che sono stati talvolta rilevati.

Questi i punti salienti che vengono ribaditi.

Il Sinodo è uno strumento che presta aiuto al Vescovo, anzi, è un evento ecclesiale che offre al Vescovo «l'occasione di chiamare a cooperare con lui, insieme con i sacerdoti, alcuni laici e religiosi scelti, come un modo di esercizio della responsabilità, che concerne tutti i fedeli, nell'edificazione del Corpo di Cristo». La corresponsabilità è propria di tutti i battezzati, in virtù dell'aggregazione al Popolo sacerdotale che avviene attraverso il battesimo, mentre la partecipazione (al Sinodo) è in forza di un mandato, esprime una ministerialità, un compito che è affidato ufficialmente dalla Chiesa e viene svolto in suo nome.

Il Sinodo è espressione non di democrazia ma della particolare forma di comunione che vive nella Chiesa e che appartiene alla sua natura profonda: la comunione gerarchica. «Il Popolo di Dio» dice l'Istruzione al n. 1 «non è, infatti, un aggregato informe di discepoli di Cristo, bensì una comunità sacerdotale, organicamente strutturata fin dall'origine conformemente alla volontà del suo Fondatore»

(cf. LG 11). Pertanto «qualunque tentativo di contrapporre il Sinodo al Vescovo, in virtù di una pretesa “rappresentanza del Popolo di Dio”, è contrario all’autentica impostazione dei rapporti ecclesiali».

Il voto consultivo di cui gode il Sinodo, da un lato lascia il Vescovo libero di accogliere o meno le opinioni manifestate dai Sinodali, ma «ciò non significa trascurarne l’importanza, quasi fosse una mera consulenza “esterna”, espressa da chi non ha alcuna responsabilità nell’esito finale del Sinodo: con le loro esperienze e i loro consigli, i sinodali collaborano attivamente nell’elaborazione delle dichiarazioni e dei decreti, che verranno giustamente chiamati “sinodali”». Al Vescovo spetta comunque il compito del discernimento finale. «La potestà episcopale viene in questo modo attuata in conformità al suo significato autentico, e cioè non come imposizione di una volontà arbitraria, ma come un vero ministero» (n. 2).

La finalità del Sinodo, dice il can. 460 del CIC è di «prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana». Già rispetto al can. 356 del CIC del 1917 è stato fatto un notevole passo in avanti, in quanto in quel canone si diceva, forse evidenziando troppo l’aspetto funzionalistico, che «nel Sinodo si doveva trattare solo di quelle cose che si riferivano alle particolari necessità e utilità del clero e del popolo della diocesi», ma l’Istruzione segna un ulteriore decisivo progresso anche rispetto all’attuale CIC, quando al n. 3 afferma che «i lavori sinodali mirano a fomentare la comune adesione alla dottrina salvifica e a stimolare tutti i fedeli alla sequela di Cristo». È la migliore sequela di Cristo il vero bene di tutta la comunità diocesana: questo è il vero scopo del Sinodo, al di là delle pur giuste e legittime contingenze.

Un altro passaggio dell’Istruzione offre un serio spunto di riflessione: «Il Sinodo contribuisce anche a configurare la fisionomia pastorale della Chiesa particolare, dando continuità alla sua peculiare tradizione liturgica, spirituale e canonica. Il patrimonio giuridico locale e gli indirizzi che hanno guidato il governo pastorale sono in esso oggetto di accurato studio, al fine di aggiornare, ripristinare o completare eventuali lacune normative, di verificare il raggiungimento degli obiettivi pastorali già formulati e di riproporre, con l’aiuto della grazia divina, nuovi orientamenti». Il Sinodo nel quale ci siamo introdotti, all’inizio di un episcopato, e a poca distanza dalla chiusura di una visita pastorale, assume anche questo come propria finalità e preoccupazione.

L’impostazione dell’Istruzione fa emergere in modo chiaro che la riuscita del Sinodo dipende in larga misura dalla qualità e dalle modalità della sua preparazione. Occorre, tuttavia, cercare un equilibrio tra la durata del Sinodo e quello della preparazione (IV). Nella fase di preparazione possiamo distinguere tre momenti:

- *fase della convocazione*: «quando, a giudizio del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale le circostanze lo suggeriscano» (can. 461 §1) (Istr. *In constitutione apostolica*, III, 1). In particolare, al Consiglio presbiterale il Vescovo chiederà «un ponderato giudizio in merito alla celebrazione e all’argomento o argomenti che dovranno venire in esso studiati» (senza peraltro dimenticare, quanto la stessa istruzione dice al cap. I, n. 3 «non dovrà in esso mancare un vivo interessamento per il miglioramento del costume di vita e della formazione del clero e per lo stimolo delle vocazioni». Individuato l’argomento del Sinodo, il Vescovo procederà a emanare il decreto di convocazione e ne darà annuncio alla sua Chiesa, di regola in occasione di una festa liturgica di particolare solennità.

- *commissione preparatoria e regolamento del Sinodo*: compito della commissione preparatoria è di prestare aiuto al Vescovo principalmente nell’organizzazione e nell’offerta di sussidi per la preparazione del Sinodo, nell’elaborazione del regolamento, nella determinazione delle questioni da proporre alle delibere sinodali e nella designazione dei sinodali. Il Regolamento cui si dedica il cap. III, n. 2 dell’Istruzione, deve essere reso pubblico. Per la nozione di regolamento cf. can. 95 del CIC²⁷. La fase di preparazione, tuttavia, non si esaurisce in un’attività di tipo organizzativa.

- *fase di preparazione del Sinodo*. L’Istruzione sottolinea l’importanza della preparazione spirituale, catechetica e informativa. Giustamente il Papa ha affermato che: «Il segreto della riuscita del Sinodo, come di ogni altro evento e iniziativa ecclesiale è, infatti, la preghiera»²⁸. La celebrazione del Sinodo,

²⁷ «§1. I regolamenti sono regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia indetti dall’autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che si riferisce alla costituzione e ai modi di agire. §2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle norme del regolamento quelli che vi partecipano».

²⁸ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Omelia* (3 ottobre 1992), in *L’Osservatore Romano* del 4 ottobre 1992, 4-5. Si veda anche il *Caerimoniale Episcoporum*, n. 1169: «quibus communis est cura, communis etiam debet esse oratio».

prosegue l'Istruzione offre al Vescovo un'opportunità privilegiata di formazione dei fedeli: «Si proceda, quindi», prosegue il testo dell'Istruzione, «a una articolata catechesi dei fedeli sul mistero della Chiesa e sulla partecipazione di tutti alla sua missione, alla luce degli insegnamenti del Magistero, specie di quello conciliare. A questo fine si potranno offrire orientamenti concreti per la predicazione dei sacerdoti». In questa fase di preparazione viene anche offerta ai fedeli la possibilità di manifestare le loro necessità, i loro desideri e il loro pensiero circa l'argomento del Sinodo. Il Vescovo deve disporre modalità concrete di tale consultazione, procurando da un lato di raggiungere tutte le «energie vive» del Popolo di Dio ma, dall'altro evitando che si creino «gruppi di pressione» e evitando «di creare negli interpellati aspettative ingiustificate sull'effettiva accettazione delle loro proposte». Solo al termine di queste consultazioni, il Vescovo procederà a fissare le questioni sulle quali vertono le delibere sinodali. L'istruzione, a questo proposito, propone due diverse strade: o la predisposizione di questionari, divisi per materia, oppure già elaborando in questa fase le bozze dei documenti sinodali (badando, tuttavia, a non ridurre di fatto la libertà dei sinodali).

Anche il luogo della celebrazione del Sinodo manifesta il suo carattere di evento ecclesiale: «le sessioni del Sinodo – almeno quelle più importanti – si tengano nella chiesa cattedrale».

Le votazioni, cui più volte si dovrà ricorrere nel Sinodo, «non hanno lo scopo di giungere a un accordo maggioritario vincolante, bensì di accertare il grado di concordanza dei sinodali sulle proposte formulate, e così dev'essere loro spiegato». Nella Chiesa, di fatto, il fine di qualsiasi consiglio, come di ogni altra azione sinodale, non è quello di conseguire la maggioranza dei voti, in modo che una fazione imponga la sua volontà sull'altra, ma quella di ricercare la verità e il bene della Chiesa, quindi di manifestare, in una tendenza verso l'unanimità, il «consensus Ecclesiae», il quale non è dato dal computo dei voti, ma dalla verifica della fede dell'unica Chiesa, per azione dello Spirito, in base alla quale proporre soluzioni anche di carattere normativo.

La stesura delle bozze dei testi sinodali dovrà utilizzare «formule precise che possono servire da guida pastorale per l'avvenire, evitando di restare nel generico o di limitarsi a mere esortazioni, il che sarebbe a scapito della loro efficacia».

L'Istruzione, da ultimo, richiama con una serie di prescrizioni il fatto che unico legislatore nel Sinodo è il Vescovo diocesano: «Lui solo (il Vescovo diocesano) sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità. Pertanto, le dichiarazioni e i decreti sinodali devono recare la sola firma del Vescovo diocesano e le parole usate in questi documenti devono anche rendere palese che proprio lui ne è l'autore». Queste affermazioni unitamente a quelle contenute nel can. 466 che stabilisce che «nel Sinodo diocesano l'unico legislatore è il Vescovo» devono essere lette e intese alla luce dell'ecclesiologia conciliare. In particolare LG 27 e CD 8. Dicendo che è il Vescovo che dà forza giuridica alle dichiarazioni e ai decreti sinodali non si vuole svilire l'opera dell'assemblea sinodale, ma la si esalta. Infatti, nella misura in cui, alla luce dei citati testi conciliari, si intende il ministero del Vescovo-legislatore come ministero pastorale ed ecclesiale, il fatto che egli faccia suoi i risultati dei lavori sinodali, accogliendoli ed elaborandoli secondo il suo prudente giudizio, significa che il frutto di tali lavori non rimangono opinioni private di singoli fedeli, ma diventano pronunciamenti ufficiali e normativi per l'intera comunità diocesana. Tale valorizzazione dell'operato dell'assemblea sinodale avviene proprio attraverso la potestà legislativa del Vescovo, il cui ruolo non svilisce quello dei membri sinodali, ma ne riconosce il profondo significato teologico e ne garantisce l'autentica valenza ecclesiale. Nell'Appendice dell'Istruzione, si precisa: «Nell'esercitare la potestà legislativa, occorre non dimeno osservare la regola di buon governo, che consiglia di farlo con discrezione e avvedutezza, sicché non sia imposto d'impero ciò che si potrebbe ottenere con il consiglio e la persuasione. Anzi, tante volte il Vescovo si dovrà adoperare, piuttosto che nel promulgare nuove norme, nel promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa, e nell'urgere, quando occorra, l'osservanza delle leggi ecclesiastiche: questo compito è un vero dovere, che gli spetta in quanto custode dell'unità della Chiesa universale e riguarda in particolare il ministero della parola, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il culto di Dio e dei Santi e l'amministrazione dei beni».

Il fatto, poi, che il Vescovo sia del tutto libero di emanare norme anche al di fuori dell'evento sinodale, riconferma che il Sinodo è una particolare modalità di esercizio della sua funzione legislativa che, come tale, resta integra, e non delegata ad altre istanze.